



Tribunale Ordinario di Pordenone


Avv. R. [redacted] A. [redacted]
C. [redacted] G. [redacted]
P. [redacted]
Fax: [redacted]

A PAG

Avv. S. [redacted] S. [redacted] - Avv. B. Z. [redacted]
VIA V. [redacted]
[redacted]
Fax: [redacted]

Avv. DE CRISTOFARO MARCO - Avv. P. [redacted]
GALLERIA SANTA LUCIA 1
PADOVA
Fax: [redacted]

Sezione V1 - Piazza Giustiniano
Comunicazione di cancelleria
Tipo proced. Volontaria
Numero di ruolo generale: 1348/2010
Giudice: MANZONI ENRICO
Data prossima udienza: Ore.



Parti nel procedimento

Ricorrente principale L. [redacted] C. [redacted], IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Avv. Z. [redacted] B. [redacted]
Avv. S. [redacted] S. [redacted]
Resistente Principale A. [redacted]
Avv. R. [redacted] A. [redacted]

Oggetto: Scioglimento di riserva

Testo comunicazione

Vedi allegato

Pordenone 15/12/2010

IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO FI
dott.ssa Maria Lisa VARNIER



UG 1348/2010

C.N. 2870

Il Tribunale

riunito in Camera di Consiglio in persona di:

dr. Francesco Pedoja	Presidente
dr. Enrico Manzoni	Giudice rel.
dr. Martina Gasparini	Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.12.2010 sul reclamo ex art. 26, L.F. proposto da L. [redacted] C. [redacted], con gli avv. S. S. [redacted], L. C. [redacted] A. [redacted] e B. Z. [redacted], nei confronti di A. [redacted], con gli avv. G. F. [redacted], G. G. [redacted], U. B. [redacted] ed A. R. [redacted], e della Curatela del Fallimento S. [redacted], con gli avv. M. De Cristofaro e P. M. [redacted], avverso il decreto del G.D. del Fallimento S. [redacted] in data 6.10.2010 e il parere della Curatela fallimentare in data 30.9.2010, essendo tali atti relativi alle proposte di concordato fallimentare presentate nella procedura concorsuale e particolarmente a quella di

A. [redacted],

OSSERVA:

Il reclamo è in parte inammissibile ed in parte infondato, pertanto va respinto.

Vanno fatte due premesse d'ordine generale, dalle quali poi si dedurranno specifiche conseguenze in ordine ai singoli motivi di impugnazione.


La prima è che il parere della Curatela del 30.9.2010 che risulta oggetto, quantomeno mediato, di censura non è impugnabile con il mezzo proposto, bensì lo sarebbe stato con il, differente, mezzo previsto dall'art. 36, L.F., dunque avanti al G.D. e non al Tribunale in composizione collegiale, con il mezzo invece proposto.

Ne deriva la conseguente inammissibilità del reclamo *in partibus*.

La seconda è che il provvedimento del G.D. impugnato ossia il decreto con il quale lo stesso, preso atto di detto parere nonché della conseguente delibera del Comitato dei creditori in data 1.10.2010, ha disposto la comunicazione ai creditori per il voto della, prescelta, proposta concordataria di A. [redacted], non poteva che limitarsi ad una verifica di mera legittimità della procedura concordataria sino a quel punto seguita, essendone perciò esclusa qualsiasi valutazione d'ordine meritale e particolarmente sulla scelta di tale proposta da parte del Comitato dei creditori.

Correlativamente, il presente gravame non poteva che limitarsi a censure di legittimità, essendo qualsivoglia censura d'ordine meritale del tutto inammissibile.

Ciò premesso, vanno esaminati gli specifici motivi di reclamo proposti da L. [redacted] C. [redacted]



Con il primo motivo la reclamante deduce l'illegittimità degli atti impugnati a causa dell'imposizione da parte di A [redacted] di un limite massimo di pagabilità dei crediti in prededuzione (€.4.320.000,00).

Il motivo è infondato.

Trattasi di una lettura capziosa e peraltro limitata della proposta concordataria di A [redacted], nella quale risulta evidente che detto limite compare solo a titolo indicativo/estimativo e peculiarmente in rapporto al "pro-quota" da imputarsi all'interno della garanzia fideiussoria offerta dalla proponente.

Nella proposta infatti è del tutto chiaro che il pagamento dei crediti in prededuzione sarà "integrale", così come del resto la legge imperativamente ed inderogabilmente prevede (arg. ex artt. 111, 111 bis, L.F.).

Sicchè, ove intesa come, peraltro in termini ermeneutici non corretti, ritiene la reclamante

la clausola concordataria *de qua*, dovrebbe comunque considerarsi come "non apposta" e, in virtù del generale principio di conservazione degli atti giuridici (in particolare negoziali, qual è sicuramente quello di specie), dovrebbe affermarsi "viziata", ma non "viziante".

Con il secondo motivo la reclamante afferma l'illegittimità degli atti gravati in quanto non hanno dato rilievo negativo alla mancanza di garanzia integrale delle obbligazioni concordatarie da parte di A [redacted].

Il motivo è infondato.

La legge (art. 125, primo comma, L.F., testo novellato) prevede infatti che vengano valutate dagli organi della procedura (G.D./Curatela) e dal Comitato dei creditori le "garanzie offerte", ma nulla dice circa la misura e la natura di tali garanzie.

Non si può perciò in alcun modo inferire che debba trattarsi di garanzie dell'uno ovvero dell'altro tipo (personali/reali; bancarie/assicurative etc.); tantomeno che si debba trattare di una "garanzia integrale".

Questo non è né scritto né ricavabile da un' interpretazione extratestuale dell'enunciato normativo di che si tratta.

Dunque, lo si ribadisce, il G.D. doveva limitarsi a verificare che delle garanzie fossero state "offerte" né poteva assolutamente sindacare la valutazione ad esse date dalla Curatela e, soprattutto, in sede elettiva dal Comitato dei creditori; quest'ultimo ha peraltro argomentato la propria scelta in modo appropriato, non avendo affatto, lo si ripete, il vincolo di opzionare soltanto una proposta concordataria con accessoria garanzia "integrale".



Del resto, pacificamente, nemmeno quella della reclamante avrebbe soddisfatto tale, peraltro inesistente, presupposto di accoglibilità.

Ciò rilevato in diritto, le ulteriori argomentazioni sulle quali si sono pur lungamente spese le difese contrapposte delle parti (in particolare sulla non satisfattività della garanzia in ordine al credito R. oggetto di revocatoria) sono del tutto ultronee, sia per la portata dirimente/assorbente del rilievo che precede sia perché si tratta di valutazioni d'ordine "meritale", come detto e ribadito, non affrontabili nella presente sede.

Con il terzo motivo la reclamante afferma l'illegittimità, diretta/derivata, degli atti impugnati poiché nel parere reso dalla Curatela non vi sarebbe l'indicazione dei presumibili risultati della liquidazione del patrimonio della fallita.

Il motivo è inammissibile e comunque infondato.

Quanto al parere della Curatela, va semplicemente ribadita la preclusione formatasi a conseguenza della mancata impugnazione di tale atto ex art. 36, L.F., da cui l'inammissibilità dell'impugnativa *de qua* sotto tale profilo, anche in relazione all'illegittimità "derivata" ascritta al provvedimento del G.D. reclamato.

In ogni caso l'infondatezza della censura in questione risulta palese dalla sola piana lettura del censurato parere, essendovi in esso ampia e congrua motivazione su tale aspetto contenutistico della proposta concordataria di A. ancorché con, del tutto corretto, riferimento al parere reso sulla formulazione originaria della proposta medesima.

In virtù delle considerazioni che precedono, puntualizzate relativamente ai singoli motivi di impugnativa, si deve dunque conclusivamente affermare la piena legittimità degli atti fatti oggetto dell'impugnativa stessa e particolarmente del provvedimento del G.D. del Fallimento S. in data 6.10.2010; le questioni di merito inerenti tali atti esulano palesemente dai confini del mezzo di impugnazione proposto e peraltro saranno sottoposti alle valutazioni del ceto creditorio mediante il meccanismo di voto previsto dalla legge.

Le spese vanno tassate secondo generale principio di soccombenza.

PQM

respinge il reclamo;

condanna la reclamante a rifondere alle reclamate le spese del procedimento che liquida in complessivi € 5.000,00 per ciascuna reclamata oltre accessori di legge.

Pordenone, 9 dicembre 2010

Il Presidente

Dr. Francesco Pedoja

IL CANCELLIERE C1
Dolores Maria Piva VARMER

Il giudice est.

Dr. Enrico Manzoni